



Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO in particolare l'articolo 40, comma 9, lettera a), del citato D.P.R. n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea";

VISTO altresì l'articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale – organizzati da enti di formazione accreditati ex articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. n. 394/1999, devono avvenire nell'ambito del contingente annuale;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 luglio 2009, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2008, a determinare il contingente per l'anno 2009, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004;

CONSIDERATO che l'articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

CONSIDERATO che alla data del 30 giugno 2010 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'articolo 44 bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del contingente fissato per l'anno 2009, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:

- a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2

1. Le quote di cui all'articolo 1, lettera b), sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, **6 LUG. 2010**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio
Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma, 6 LUG. 2010
Il Dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio

molacchin

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MAURIZIO SACCONI

M. Sacconi



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Allegato

Ripartizione alle Regioni e alle Province Autonome delle quote d'ingresso per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri

REGIONE	QUOTA
ABRUZZO	70
BASILICATA	30
CALABRIA	50
CAMPANIA	70
EMILIA ROMAGNA	600
FRIULI VENEZIA-GIULIA	400
LAZIO	500
LIGURIA	100
LOMBARDIA	700
MARCHE	400
MOLISE	30
PIEMONTE	400
PUGLIA	100
SARDEGNA	50
SICILIA	70
TOSCANA	600
UMBRIA	100
VALLE D'AOSTA	30
VENETO	600
Provincia Autonoma di BOLZANO	50
Provincia Autonoma di TRENTO	50
TOTALE	5.000